



# Revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria

## A.C. 2149

Dossier n° 385 - Schede di lettura  
4 dicembre 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2149
Titolo:	Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Sen. Bucalo
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Date:	
trasmissione alla Camera:	27 novembre 2024
assegnazione:	2 dicembre 2024
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XII Affari sociali (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV Politiche UE e Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Premesse

Il progetto di legge in esame, recante "Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria", è stato presentato al Senato in data **19 ottobre 2023**. Assegnato alla **7<sup>a</sup> Commissione permanente** in data 17 novembre 2023 ([AS 915](#)), ha avviato il proprio esame in sede referente in data 22 dicembre 2023. All'esame sono stati abbinati anche altri progetti di legge, ed in particolare: [AS 942](#), [AS 916](#), [AS 980](#) e [AS 1002](#).

La Commissione, il 24 aprile 2024, ha assunto come testo base la proposta di testo unificato avanzata da un comitato ristretto appositamente istituito, e **l'esame in sede referente si è concluso** nella seduta del **16 ottobre 2024**, con il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato, così come emendato nel corso dell'esame.

Il testo unificato è stato quindi approvato dall'**Assemblea del Senato** in data **27 novembre 2024**, e trasmesso alla Camera, ove è stato assegnato in sede referente, in data 2 dicembre, alla VII Commissione Cultura.

### Contenuto

Venendo al contenuto della proposta di legge in commento, essa si compone di **tre articoli**.

L'**articolo 1** della proposta di legge enuncia le **finalità e i principi ispiratori della delega**. In particolare, scopo cardine del provvedimento risulta essere il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di personale (medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari), date le esigenze del SSN e la garanzia di una formazione qualitativa, in coerenza con gli investimenti di cui alla Missione 6 - Salute del PNRR. A tal fine, la normativa intende **revisionare le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria**, dando attuazione all'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia universitaria.

Si ricorda che, ai sensi della [legge 2 agosto 1999, n. 264](#), **l'accesso ad alcuni corsi di laurea è programmato a livello nazionale** (per ulteriori informazioni, si consulti l'apposita [pagina del sito web](#) del Ministero). Si tratta dei seguenti corsi di laurea: i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi

dentaria; i corsi di laurea in architettura; i corsi di laurea di primo e secondo livello concernenti la formazione del personale sanitario di 22 tipologie di professioni; i corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.

La determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale, così come la ripartizione dei posti tra le università, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario nel suo complesso e di ciascun ateneo, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

Ai sensi dell'articolo 4 della citata legge, l'ammissione ai corsi appena citati è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di ammissione, i cui contenuti e le cui modalità sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Da ultimo, si richiama il [decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 472 del 23 febbraio 2024](#), recante la definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l'anno accademico 2024/2025.

L'**articolo 2** della proposta di legge, composto di sei commi, reca una **delega al Governo** per l'attuazione della citata **revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale** in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

Il **comma 1** dispone la delega al Governo per l'adozione, **entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge**, di uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione delle modalità di accesso ai suddetti corsi di laurea.

Il **comma 2** enuclea i **principi e i criteri direttivi** cui il legislatore delegato dovrà uniformarsi. Nello specifico:

- la **lettera a)** dispone che l'**iscrizione al primo semestre** dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria debba essere **libera**;

- la **lettera b)** demanda al Governo l'individuazione di **criteri di sostenibilità** per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale sopra indicati, commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università;

- la **lettera c)** incarica il legislatore delegato di individuare le **discipline qualificanti comuni** che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei **corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria**, e di definire tali corsi garantendo programmi uniformi e coordinati, armonizzandone i piani di studio per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;

- la **lettera d)** stabilisce che l'**ammissione al secondo semestre** dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria debba essere **subordinata al conseguimento di tutti i CFU** stabiliti per gli esami di profitto del **primo semestre**, da svolgere secondo standard uniformi, nonché alla **collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale**;

- la **lettera e)** delega al Governo il compito di garantire, nel caso di **mancata ammissione al secondo semestre** dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, il **riconoscimento dei CFU** conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni specificati nella lettera c), **purché siano stati conseguiti tutti i CFU** stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre; ciò al fine di consentire agli studenti il **proseguimento, anche in sovrannumero, in un diverso corso di studi tra quelli di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui alla lettera c)**, da indicare come **seconda scelta** rispetto ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, rendendo altresì **obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre**; si demanda al legislatore Governo anche l'individuazione delle **modalità per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi** da quelli da ultimo menzionati, nonché da quelli di cui alla lettera c), anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;

- la **lettera f)** impegna il legislatore delegato ad individuare le **modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre** dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui alla lettera c), in coerenza con il **fabbisogno di professionisti del SSN**, determinato dal Ministero della salute, purché **compatibile sotto il profilo economico-finanziario** con il finanziamento vigente; per consentire la sostenibilità dei corsi suddetti, la legge di delega consente il **potenziamento delle capacità ricettive delle università**, nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualità della formazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e nel rispetto dei requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale;

- la **lettera g)** stabilisce che il decreto delegato dovrà individuare le **modalità idonee a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea magistrale** in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione *post lauream*, anche in ragione del numero delle carenze di organico registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale;

- la **lettera h)** delega il Governo ad introdurre un **sistema di monitoraggio del fabbisogno di personale per il SSN**, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni,

al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione affetti da eventuali carenze;

- la **lettera j)** demanda al Governo il compito di garantire che **il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale** in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria **non sia considerato** ai fini del riparto annuale del **Fondo per il finanziamento ordinario delle università** di cui all'[articolo 5 della L. n. 537/1993](#);

Occorre rammentare che il **Fondo per il finanziamento ordinario delle università** (FFO), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale e della spesa per le attività sportive universitarie.

Il FFO è allocato sul capitolo 1694 dello stato di previsione del MUR, sul quale, per l'anno 2024, era stanziato ad inizio anno un totale di 9.152.810.450 euro. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 (Tabella 11) allegata all'A.C. 2112 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), sul capitolo 1694 sono appostati di 9.367.662.950 euro.

- la **lettera l)** delega il Governo ad operare un **riordino dell'offerta formativa universitaria**, che tenga conto del necessario **allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale** in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria e degli altri **corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria** di cui alla lettera c), nonché dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo comunque un'offerta formativa di qualità elevata;

- la **lettera m)** impegna il legislatore delegato a prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria possano svolgere un'**attività di formazione teorico-pratica** anche sotto la guida di **tutor**, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali, sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private accreditate, nonché presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

- la **lettera n)** dispone la promozione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed anche avvalendosi della collaborazione degli ordini delle professioni sanitarie, di **percorsi di orientamento** e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, da svolgersi negli **ultimi tre anni di scuola secondaria** di secondo grado, precisando che tali percorsi possono anche prevedere un tirocinio, che essi debbano essere pienamente accessibili su tutto il territorio nazionale, che debbano svolgersi all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, e che la frequenza ad essi debba essere valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, così come degli altri corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui alla lettera c);

I **Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)** traggono origine dai percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77](#) e sono divenuti obbligatori con l'articolo 1, comma 33, della [legge n. 107 del 2015](#). Essi hanno assunto l'attuale denominazione di competenze trasversali e per l'orientamento per effetto dell'articolo 1, comma 785, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di bilancio 2019), che ha anche provveduto a rimodulare la durata di tali percorsi, i quali sono attuati per una durata complessiva minima non inferiore a: 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Le modalità attuative di tali percorsi sono definite con le [linee guida](#) emanate con decreto ministeriale n. 744 del 4 settembre 2019, per perseguire finalità orientative e con l'obiettivo di far acquisire ai giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità.

- la **lettera o)** demanda al legislatore delegato la promozione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in collaborazione con le università e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di **percorsi extracurricolari di formazione e di preparazione** ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, precisando che a tali percorsi dovranno poter accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado, ma che essi non siano afferenti all'ambito scolastico e che non attribuiscano crediti o punteggi al percorso curricolare, nemmeno ai fini dell'esame di Stato.

Il **comma 3 dell'articolo 2** disciplina la **procedura di adozione dei decreti delegati**. In particolare, dispone che l'iniziativa spetti alla **proposta del Ministro dell'università e della ricerca**, sentito il Ministro della salute. Inoltre, si impone che gli stessi siano corredati da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Rispetto a quanto previsto dalle **lettere h), m) e n)** del **comma 2**, i decreti legislativi

sono adottati previo parere della Conferenza permanente Stato-regioni. Invece, rispetto alle **lettere f) e g)**, i decreti delegati sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. Per quel che riguarda i decreti che attuano le **lettere n) e o)** del **comma 2**, l'adozione dovrà avvenire a seguito di proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito. Gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere **trasmessi alle Camere** per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi potranno essere comunque adottati.

Il **comma 4** stabilisce che, ove il termine previsto per i pareri delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.

In forza del **comma 5**, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti **disposizioni correttive e integrative** dei decreti legislativi emanati. Gli stessi potranno anche recare le norme occorrenti per il **coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato**. Il termine entro cui il legislatore delegato potrà avvalersi di tale potere è di **ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi** medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al precedente comma 2 e secondo la procedura disciplinata dal precedente comma 3.

Il **comma 6** dispone che, ove uno o più decreti legislativi emanati a norma dell'articolo in esame determinino nuovi o maggiori oneri, e che gli stessi non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'[art. 17, comma 2, della L. n. 196/2009](#).


L'**articolo 3** della proposta di legge, composto da un solo comma, dispone che con i decreti legislativi attuativi della delega di cui al precedente articolo 2 si provveda, altresì, alla **revisione della [legge 2 agosto 1999, n. 264](#)**, recante la normativa attualmente vigente in materia di accessi programmati ai corsi universitari, nonché alla modifica o all'abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.

Per completezza informativa, infine, si segnala che un [comunicato](#) del 20 novembre 2024 apparso sul sito internet del Ministero dell'università e della ricerca informa dell'avvio di un **tavolo di lavoro** sulla **riforma dell'accesso ai corsi di Medicina**. Presieduto da Andrea Lenzi, professore emerito di Endocrinologia presso l'Università Sapienza di Roma, "il gruppo di esperti avrà il compito, **in attuazione della delega legislativa**, di contribuire a definire le modalità della revisione dell'accesso e della formazione nei corsi di studio di area di Scienze della salute. In particolare, in prima battuta, formulerà proposte per l'armonizzazione dei corsi di studio del primo semestre."

## Dati di contesto


Al fine di inquadrare correttamente il progetto di legge in esame, occorre fare riferimento al contesto entro cui il presente provvedimento andrà ad operare. In particolare, di seguito si riportano alcuni dati idonei a descrivere lo *status quo* dell'accesso alle facoltà di medicina e chirurgia e alle specializzazioni. Essi sono tratti dalla [Nota dai rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica \(ISTAT\)](#), depositata in occasione dell'audizione tenutasi il 30 gennaio 2024 presso la 7a Commissione permanente del Senato, nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente.

**Figura 1 - Iscritti al primo anno di medicina e chirurgia e quota sul totale degli iscritti (scala destra). A.A. 2010/2011-2022/2023**  
(valori assoluti e percentuali)



Fonte: Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) - Ministero dell'Università e della Ricerca


**Figura 2 - Laureati in medicina e chirurgia (a) e quota sul totale dei laureati (scala destra). Anni 2010-2022**  
(valori assoluti e percentuali)



Fonte: Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) - Ministero dell'Università e della Ricerca

(a) Sono considerati i corsi LM-41 e 46/S.


**Figura 3 - Iscritti e diplomati (a) (scala destra) in corsi di specializzazione in medicina e chirurgia. A.A. 2017/2018-2022/2023 (valori assoluti)**



Fonte: Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) - Ministero dell'Università e della Ricerca


(a) Per i diplomati il riferimento è all'anno solare (ad es. per l'anno 2022/2023, i diplomati si riferiscono al 2023).

**Figura 4 - Docenti di ruolo nell'ambito dell'area scientifico-disciplinare "Scienze mediche". Anni 2015-2021 (valori assoluti)**




Fonte: Elaborazioni su banche dati del Ministero dell'Università e della Ricerca

**Figura 5 - Medici di medicina generale per 100mila abitanti. Anni 2012-2021**



Fonte: Istat – Health for All


**Figura 6 - Medici specialisti in attività sopra i 55 anni di età e quota sul totale dei medici (scala destra). Anno 2012 e 2022 (tasso per 100.000 abitanti e valori percentuali)**



Istat – Health for All; elaborazioni Istat su dati IQVIA-Italia, OneKey database

Di seguito si riportano invece taluni grafici e tabelle contenuti nell'[approfondimento sul personale in servizio nel Servizio sanitario nazionale](#), rilasciato nel marzo 2023 dall'**Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)**.

**Grafico 1. Il personale in servizio nel SSN**



Fonte: Report MEF su CA del Personale, 2021 - Ragioneria Generale dello Stato.

**Tabella 2:** Per calcolare il *tasso di turnover* è stato rapportato il numero degli assunti a quello dei cessati per ogni anno (se maggiore di 100 indica che si è in presenza di un ampliamento delle risorse, al contrario, se minore di 100, si è in presenza di una contrazione dell'organico).

Regione	Tasso turnover Medici	Tasso turnover Infermieri
Campania	69	57
Emilia-Romagna	102	108
Lazio	69	62
Lombardia	100	102
Piemonte	92	95
Sicilia	69	62
Toscana	105	95
Veneto	101	99
<b>Italia</b>	<b>90</b>	<b>95</b>

Fonte elaborazione Agenas su CA2020 (sono state considerate solo le Regioni con più di 40.000 professionisti sanitari).

**Tabella n.3. Medici dipendenti del Ssn che andranno in pensione nel quinquennio 2022-2027.**

Medici	60-64 anni	65-67 anni	68-Oltre
<i>Uomini</i>	14.327	4.827	686
<i>Donne</i>	7.632	1.731	128
<i>Totali</i>	21.959	6.558	814
<i>totale complessivo</i>	<b>29.331</b>		

Elaborazione AGENAS su CA 2020. Parametro pensionistico a 65 anni.

**Tabella n.5. Numero borse di specializzazione in medicina**

<b>Anno</b>	<b>Borse di specializzazione</b>	<b>Variazione rispetto l'anno precedente (valore assoluto)</b>
2014/2015	5.000	-
2015/2016	6.000	+1.000
2016/2017	6.105	+105
2017/2018	6.200	+95
2018/2019	8.920	+2.720
2019/2020	14.455	+5.535
2020/2021	18.397	+3.942
2021/2022	14.378	-4.019

**Tabella n.6. Stima di medici specialisti formati dal 2018 al 2026.**

Specializzazione medica	Numero di specialisti formati dal 2018 al 2026 <sup>1</sup>	Numero di medici che terminano specializzazione (95%) <sup>2</sup>	Numeri di nuovi specialisti nel SSN 2018-2026 (75% del totale) <sup>3</sup>
ANATOMIA PATOLOGICA	803	763	572
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	6.949	6.602	4.951
CARDIOCHIRURGIA	490	466	349
CHIRURGIA GENERALE	3.561	3.383	2.537
CHIRURGIA PEDIATRICA	170	162	121
EMATOLOGIA	986	937	703
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA	283	269	202
GERIATRIA	2.486	2.362	1.771
GINECOLOGIA E OSTETRICIA	2.972	2.823	2.118
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA	1.690	1.606	1.204
MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE	3.182	3.023	2.267
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	1.119	1.063	797
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	1.039	987	740
MEDICINA DI EMERGENZA E	2.848	2.706	2.029
MEDICINA INTERNA	3.378	3.209	2.407
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	261	248	186
NEFROLOGIA	1.296	1.231	923
NEUROCHIRURGIA	605	575	431
NEUROLOGIA	1.617	1.536	1.152
OFTALMOLOGIA	1.241	1.179	884
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	2.610	2.480	1.860
OTORINOLARINGOIATRICA	1.082	1.028	771
PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA	826	785	589
PEDIATRIA	4.581	4.352	3.264
PSICHIATRIA	2.476	2.352	1.764
RADIODIAGNOSTICA	2.538	2.411	1.808
UROLOGIA	1.237	1.175	881

<sup>1</sup>Stima effettuata sul numero di borse di specializzazione medica 2014-2022<sup>2</sup>Rapporto Fiaso 2018

**Tabella n.7 Dimissioni medici dal SSN dal 2019 al 2021 (dimissioni per licenziamento o termine del contratto a tempo determinato)**

Anno	Dimissioni
2019	3.123
2020	2.075
2021	2.886
2022	3.009

Fonte dati Onaosi